

Il Prefetto è competente ad applicare una o più sanzioni amministrative alle persone che sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

La sostanza sequestrata al trasgressore è sottoposta agli esami tossicologici per accertare la quantità e la qualità della stessa.

Il procedimento amministrativo è attivato in Prefettura a seguito di una segnalazione da parte degli organi di Pubblica Sicurezza che hanno accertato e contestato al trasgressore l'illecito amministrativo.

Entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione l'interessato può presentare al Prefetto scritti o memorie difensive.

Il procedimento amministrativo è rigorosamente vincolato alla tutela della riservatezza e al segreto professionale.

Gli accertamenti e gli atti del procedimento possono essere usati solo ai fini delle misure e delle sanzioni previste dalla legge (art.75 comma 13 del D.P.R. 309/90).

Detenzione illecita di sostanze stupefacenti

Il possesso di sostanze stupefacenti anche per il cosiddetto "uso personale" è vietato dalla legge. Non esiste una quantità "minima" consentita e non vi è distinzione tra diversi tipi di stupefacenti (art. 75 del D.P.R. 309/90 modificato dalla Legge 49/06).

A chi viene trovato in possesso di una piccola quantità di sostanza stupefacente per il cosiddetto "uso personale", cioè al di sotto della soglia stabilita in apposite tabelle * , le Forze dell'Ordine contestano una **violazione amministrativa**, che prevede l'applicazione di **sanzioni amministrative**.

Ciò comporta:

1. **la segnalazione** al Nucleo Operativo per le tossicodipendenze della Prefettura (N.O.T.);
2. **l'analisi della sostanza** che è stata sequestrata per accertare l'effettiva natura stupefacente della sostanza sequestrata e la quantità di principio attivo in essa contenuto. Il risultato di questi accertamenti verrà notificato all'interessato dalle Forze dell'Ordine della zona di residenza;
3. **la convocazione** in Prefettura per un colloquio con un funzionario delegato dal Prefetto.

Se al momento della contestazione, la persona segnalata ha la diretta ed immediata disponibilità di veicoli a motore, gli Organi di Polizia procedono all' **immediato ritiro della patente di guida per trenta giorni** ; nel caso di motociclo o ciclomotore, viene ritirato anche il certificato di idoneità tecnica; il mezzo viene sottoposto **a fermo amministrativo** sempre per **trenta giorni**.

La **convocazione** al colloquio avviene con decreto del Prefetto, notificato dagli organi di Polizia alla residenza dell'interessato o al domicilio eletto e comunicato alle Forze dell'Ordine al momento della contestazione immediata della violazione dell'art. 75.

I segnalati **minorenni** devono essere accompagnati al colloquio da almeno un esercente la patria potestà.

La **Prefettura competente** è quella della provincia in cui **risiede** la persona segnalata.

Per informazioni è possibile contattare direttamente il Nucleo Operativo Tossicodipendenze della Prefettura.

ATTENZIONE

E' obbligatorio presentarsi al **colloquio**, e, nel caso di impossibilità, è indispensabile giustificare l'assenza con adeguata documentazione attestante la natura e la durata dell'impedimento. Il non ottemperare a

ciò comporta l'automatica applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge: **sospensione o divieto di conseguire -da uno a dodici mesi - uno o più documenti (patente, carta d'identità valida ai fini dell'espatrio, passaporto, porto d'armi).**

Per i sequestri di sostanza stupefacente effettuati dopo l' 8 agosto 2009 la patente di guida può essere sospesa fino ad un massimo di trentasei mesi, ai sensi della Legge 94 del 15/7/2009.

Una volta effettuato il colloquio, il procedimento amministrativo si conclude con un **decreto del Prefetto** che potrà definirlo, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 309/90, con:

- **l'invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti**, solo se si tratta di prima segnalazione e in caso di particolare tenuità della violazione;
- oppure
- **l'applicazione delle sanzioni amministrative suindicate.**

L'interessato sarà segnalato al Ser.T. ** di residenza o domicilio, che lo contatterà per offrirgli eventuale aiuto.

Copia del decreto con cui vengono irrogate le sanzioni della sospensione dei documenti, viene trasmessa al Questore per l'eventuale applicazione dei " **Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica** ", previsti dall'art. 75/bis, **da uno a ventiquattro mesi**, consistenti in :

- obbligo di firma presso commissariato di P.S. o Stazione Carabinieri;
- obbligo di rientrare nella propria abitazione entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;
- divieto di frequentare alcuni locali pubblici;
- divieto di lasciare il comune di residenza;

- obbligo di presentarsi presso il commissariato di P.S. alla Stazione Carabinieri in alcune ore stabilite;
- divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.

Per i sequestri di sostanza stupefacente effettuati dopo l' 8 agosto 2009 il divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore può essere applicato fino ad un massimo di quarantotto mesi, ai sensi della Legge 94 del 15/7/2009.

In sede di colloquio in Prefettura, l'interessato può chiedere di sottoporsi a programma terapeutico e socio-riabilitativo presso il Servizio Pubblico per le Tossicodipendenze della A.S.L.. In tal caso, il Prefetto emette apposita ordinanza con cui applica le sanzioni previste e, contestualmente, invita l'interessato a seguire il suddetto programma.

La positiva conclusione del programma terapeutico comporta l'immediata revoca delle sanzioni applicate dal Prefetto e la non applicazione, da parte del Questore, delle misure di sicurezza previste dall'art. 75/bis.

N.B.

Possedere sostanza stupefacente in quantità superiore i quantitativi stabiliti nelle apposite tabelle è un reato (art. 73 del D.P.R. 309/90). In tale ipotesi l'interessato verrà denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale e sottoposto ad un procedimento penale .

Pena prevista: reclusione da sei a venti anni; da uno a sei anni nei casi meno gravi.

** Consultabili presso l'ufficio NOT della Prefettura*

*** Servizio per le Tossicodipendenze della ASL.*

Termini procedimento NOT

Contestazione formale e immediata, ai sensi degli art. 14 e 15 Legge n. 689/81, al trasgressore ad opera degli operatori di polizia dell'illecito amministrativo, ex art. 75 TUS.

Trasmissione atti al Prefetto senza ritardo o comunque entro 10 giorni ovvero invito a presentarsi direttamente innanzi al Prefetto.

Notifica del risultato delle analisi entro novanta giorni dall'effettuazione con R/R, ex art. 15 co. 2 Legge 689/81.

Possibilità di richiedere revisione entro quindici giorni da comunicazione esito della prima analisi.

Comunicazione dell'inizio di procedura di revisione almeno dieci giorni prima, ex art. 15, co. 3 della Legge n. 689/89.

Decorso i termini, in assenza di notifica del risultato, è possibile richiedere archiviazione del

procedimento amministrativi, ex art. 14, co. 2 e 6 Legge n. 689/81.

Il trasgressore può, entro trenta giorni dalla data della contestazione ovvero dalla notifica della violazione, presentare scritti difensivi, documenti, chiedere l'audizione, ex art. 18, co. 1 della Legge 689/81.

Il prefetto adotta, entro quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione, se ritiene fondato l'accertamento, ordinanza che comunica la data di convocazione del trasgressore, per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare, la loro durata e, eventualmente, per formulare formale invito a non fare più uso, ex art. 75, co. 14 T.U.S. ovvero l'invito a seguire un programma terapeutico, ex art 75, co. 2 T.U.S.

Diversamente, l'ordinanza che ritiene fondato l'accertamento è adottata entro centocinquanta giorni dalla ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo svolgimento dell'audizione ove richiesta, ex art. 18, co. 1 Legge n. 681/89.

L'ordinanza di convocazione a colloquio è ricorribile davanti al Giudice di Pace ovvero al

Tribunale dei Minori, entro dieci giorni dalla notificazione del provvedimento.

Il pagamento della somma accertata nell'ordinanza di ingiunzione motivata va effettuato all'ufficio del registro ovvero a diverso ufficio indicato espressamente

entro il termine di trenta giorni dalla notifica di detto provvedimento.

L'ufficio che ha ricevuto il pagamento deve comunicarlo entro il trentesimo giorno all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il diritto a riscuotere le somme dovute si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, ex art. 28 Legge n. 681/89.

Normativa di riferimento

[Art. 128 Codice Strada](#)

[Legge 24-11-1989 N. 689 \(estratto\)](#)

[D.P.R. 309-90 Articolo 75](#)

[D.P.R. 309-90 Articolo 75 bis](#)